



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

PROTOCOLLO OPERATIVO D'INTESA TRA

Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali (di seguito, per brevità, "C.N.O.A.S."), con sede in Roma, via del Viminale n. 43, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Edda Samory, nella sua qualità di Presidente

E

Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile, Direzione Generale del personale e della formazione, Istituto Centrale di Formazione del Personale (di seguito, per brevità, "I.C.F."), con sede in Roma, Via G. Barellai, 140, nella persona del Direttore Generale del Personale e della Formazione Luigi Di Mauro

PREMESSO CHE

- l'Assistente sociale è figura professionale regolamentata ai sensi della L. 23 marzo 1993 n. 84 e che l'iscrizione all'Albo è requisito necessario per l'esercizio della professione sia in ambito privato sia nel pubblico impiego;
- Il "Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali e degli Assistenti sociali specialisti" emanato in data 24 ottobre 2009 dal C.N.O.A.S. e le "Linee guida operative per la sperimentazione della formazione continua degli Assistenti sociali" adottate dal C.N.O.A.S. in data 8 aprile 2010, nell'ambito delle proprie funzioni di tutela del corretto esercizio della professione e di garanzia della competenza e della professionalità dei propri iscritti hanno stabilito il dovere della formazione professionale continua per tutti gli iscritti all'Albo;
- l'art. 25, comma 4, del C.C.N.L. del personale del Comparto Ministeri quadrienni 2006-2009 e l'art. 12, comma 9, del C.C.N.L. del personale dell'Amministrazione della Giustizia Minorile prevedono che venga assicurata la formazione continua obbligatoria regolamentata dagli Ordini professionali per tutto il personale iscritto, ove l'iscrizione sia necessaria per lo svolgimento delle mansioni di profilo;
- l'Istituto Centrale di Formazione del Dipartimento per la Giustizia Minorile – Direzione Generale del Personale e della Formazione – svolge compiti attinenti a: programmazione e realizzazione delle attività formative (formazione iniziale – formazione permanente – aggiornamento), anche in collaborazione con Università, Istituti di Ricerca, Ordini Professionali, Agenzie formative, Enti Pubblici e privati competenti in materia di formazione del personale;
- l'Istituto Centrale di Formazione del Dipartimento per la Giustizia Minorile dispone di tre sedi – Roma, Messina e Castiglione delle Stiviere (Mn) – dislocate sul territorio nazionale in maniera tale da favorire la partecipazione di personale proveniente da tutte le regioni alle attività formative;

1

g
S

PREMESSO INOLTRE

- che il C.N.O.A.S ha il compito di promuovere e indirizzare lo svolgimento della formazione continua professionale degli Assistenti sociali, e che in tale ambito e a tal fine è preposto alla validazione delle agenzie formative e dei professionisti formatori, sulla base dei requisiti specificati nel succitato regolamento e nelle linee guida operative;
- che il C.N.O.A.S. riconosce e considera idonei al conseguimento del credito gli eventi formativi promossi ed organizzati dal C.N.O.A.S. e dai Consigli Regionali dell'Ordine degli Assistenti Sociali (di seguito "C.R.O.A.S.") e organizzati da altri soggetti preventivamente accreditati dall'Ordine stesso;
- che i singoli C.R.O.A.S. predispongono, anche di concerto tra loro, entro il 31 ottobre di ogni anno un piano dell'offerta formativa che intendono proporre nel corso dell'anno successivo indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento;
- che gli Ordini regionali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali sono chiamati a promuovere e attivare occasioni di Formazione Continua per gli iscritti in forma gratuita o agevolata in primo luogo in ambito deontologico, metodologico e professionale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.


L'I.C.F. svolge le attività di formazione continua professionale, a livello centrale e decentrato, per gli assistenti sociali incardinati nel ruolo del personale contrattualizzato della professionalità di Servizio sociale dell'Amministrazione della Giustizia Minorile e per quelli operanti presso i Servizi minorili della Giustizia, ancorché con contratti di consulenza o a tempo determinato, nell'ambito delle risorse e delle pianificazioni annuali delle attività, secondo le linee guida definite d'intesa con il C.N.O.A.S..

A tal fine l'I.C.F. è soggetto accreditato alla realizzazione di proposte formative nell'ambito della formazione continua professionale per gli assistenti sociali, sulla base del fabbisogno formativo rilevato. I singoli eventi formativi saranno accreditati dalla commissione competente del C.N.O.A.S. o dei C.R.O.A.S. secondo le disposizioni vigenti.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali e il Dipartimento per la Giustizia Minorile – per il tramite dell'Istituto Centrale di Formazione del Personale – si impegnano a cooperare per l'individuazione di strategie comuni in materia di formazione dei Funzionari della professionalità di Servizio sociale e degli Assistenti sociali che ricoprono la qualifica di Direttore, in relazione alle esigenze dei loro contesti operativi ed organizzativi di appartenenza, nonché degli orientamenti progettuali del Dipartimento Giustizia Minorile.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile assicura il riconoscimento dell'orario di servizio agli assistenti sociali incardinati nel ruolo del personale contrattualizzato della professionalità di Servizio Sociale dell'Amministrazione della Giustizia Minorile e per quelli operanti presso i Servizi minorili della Giustizia, ancorché con contratti di consulenza o a tempo determinato, ammessi a partecipare alle attività formative promosse e organizzate dall'Istituto Centrale di Formazione del Personale, d'intesa con il C.N.O.A.S. ed i C.R.O.A.S. o da questi ultimi delegate ad altri organismi qualificati accreditati e attività formative organizzate da agenzie o enti accreditate dal C.N.O.A.S.

2



I nominativi degli assistenti sociali, funzionari della professionalità di Servizio Sociale, partecipanti agli eventi formativi promossi e organizzati dall'I.C.F. d'intesa con il C.N.O.S. e con i CROAS verranno indicati dalle singole Direzioni dei servizi minorili in cui operano gli assistenti sociali stessi, secondo criteri generali definiti di volta in volta dal Dipartimento per la Giustizia Minorile, per il tramite dell'I.C.F., tenendo conto di criteri di alternanza, numerosità degli assistenti sociali presenti nel singolo servizio, nonché di specifiche competenze professionali in riferimento alle materie oggetto del determinato evento formativo.

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con il piano formativo annuale, l'I.C.F. realizza attività formative mirate all'ambito operativo e alla specifica attività professionale del personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile con la qualifica professionale di assistente sociale inquadrato come Funzionario della professionalità di Servizio sociale ovvero di assistenti sociali che ricoprono la qualifica di direttore, in sede sia centrale sia decentrata, nonché in collaborazione con il C.N.O.A.S. e i C.R.O.A.S. e attività di formazione inerenti alle competenze e ai contenuti deontologici e metodologici della professione.

Gli incontri di formazione previsti dal presente protocollo potranno svolgersi in una sola o in più sedi dell'Istituto Centrale di Formazione del Personale a seconda degli obiettivi programmati; ulteriori eventi formativi potranno essere organizzati dall'I.C.F. presso le sedi territoriali dei servizi.

Per ogni evento formativo organizzato dall'I.C.F. verrà predisposta una scheda contenente tutti i dati utili alla validazione e all'attribuzione dei relativi crediti da parte del C.N.O.A.S. e/o dei C.R.O.A.S. (Allegato A).

Sarà inoltre possibile che le richieste di attribuzione di crediti formativi per attività organizzate in ambito regionale, vengano direttamente avanzate al C.N.O.A.S. e/o ai C.R.O.A.S. dai singoli Centri Giustizia Minorile, previa comunicazione all'I.C.F. (Allegato B).

Per la realizzazione dei percorsi formativi l'Istituto Centrale metterà a disposizione: personale qualificato, aule per la didattica, ausili tecnici, oltre ad offrire ai corsisti la possibilità del vitto e dell'alloggio presso le stesse sedi formative, che sono organizzate come strutture residenziali.

Gli eventi formativi potranno avere carattere nazionale, interregionale o regionale; nei primi due casi il referente unico del Dipartimento per la Giustizia Minorile per l'attribuzione dei crediti sarà il Consiglio Nazionale dell'Ordine Assistenti Sociali, mentre per ciò che riguarda iniziative a livello locale dovrà essere previsto anche l'interessamento degli Ordini regionali.

Allo scopo di favorire il conseguimento dei crediti formativi richiesti del CNOAS, l'ICF riconosce - quali attività formative inerenti al servizio - anche quelle attività formative, autorizzate dalle proprie sedi territoriali di servizio, organizzate, al medesimo fine, dagli organi dell'Ordine o da questi delegate ad altri organismi qualificati accreditati, senza oneri aggiuntivi per ICF e per gli Uffici e i Servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile.

ART.2

L'I.C.F. e il C.N.O.A.S. si impegnano ad instaurare un rapporto continuativo di collaborazione finalizzato a progettare ed organizzare eventi formativi mirati nei settori di interesse comune, attività didattiche, seminari, conferenze e convegni, che consentano agli iscritti all'Ordine di conseguire crediti per la formazione professionale continua.

ART.3

Nell'ambito dell'autonomia di ciascuna delle due Parti, le stesse convengono di precisare, di volta in volta, i rispettivi impegni, definendo gli aspetti organizzativi, gestionali, finanziari e quant'altro necessario per la ottimale realizzazione delle singole iniziative e delle attività comuni concordate.

3


ART.4

Le Parti concordano per la creazione di una commissione congiunta finalizzata al monitoraggio e alla valutazione di quanto stabilito dal presente protocollo.


ART.5

Il presente protocollo si intende stipulato a titolo gratuito ed entra in vigore alla data della sua sottoscrizione. Ciascuna delle Parti potrà recedere dall'accordo per mezzo di comunicazione scritta inviata all'altra Parte, impegnandosi a garantire l'adempimento delle attività programmate.

Dipartimento per la Giustizia Minorile
Il Direttore Generale del Personale e
della Formazione
(Luigi Di Mauro)



Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Assistenti sociali
Il Presidente
(Edda Samory)



Roma 9.11.2011